



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Ufficio Staff del Sindaco

Determina dirigenziale

R.G. n. 359 del 17/09/2010

OGGETTO: “Progetto realizzazione parco urbano”.

Conferimento incarico Geologo studio geologico progetto di livello definitivo: approvazione disciplinare e impegno somme.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STAFF

PREMESSO:

- ✚ **che** con determina sindacale n.116 del 08/09/2010 è stato individuato il professionista per ricoprire l’incarico di cui in oggetto, nella persona del Dott.ssa Angela Paratore, con sede in Via del Fante , n.68 – 98060 Messina, dal cui curriculum agli atti emerge di possedere l’adeguata capacità professionale e la dovuta esperienza in relazione all’incarico da svolgere;

SENTITO in merito alla disponibilità e all’accettazione delle condizioni di cui al disciplinare il professionista;

- **VISTO** il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- **VISTA** la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco;
- **VISTA** il disciplinare di incarico e lo schema di parcella preventiva;
- **VISTO** le LL.RR. n.7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005;
 - il DPR n. 554/1999;
 - il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - il vigente O.R.EE.LL.;
 - lo statuto comunale;

IN ATTUAZIONE a quanto sopra;

DETERMINA

- ✚ **di approvare** il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra questa amministrazione ed il professionista incaricato per l’espletamento dell’incarico per la compilazione dello studio geologico definitivo per il **“Progetto per la realizzazione di un parco urbano”**
- ✚ **di dare atto** che alla copertura finanziaria si farà fronte con l’anticipazione con il fondo rotativo Cassa DD.PP., giusta DGM n. 123 del 8/09/2010.

Montagnareale, li

Il Sindaco
(F.to Dott. Ing. Anna Sidoti)

Visto: Il Responsabile del procedimento
(F.to Geom. Saverio Sidoti)

Visto: Il Responsabile dell’area economico - finanziaria
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Spett. **COMUNE di Montagnareale (ME)**

OGGETTO: "Progetto realizzazione parco urbano".

Conferimento incarico Geologo per studio geologico progetto definitivo.

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il sottoscritto _____, nato a _____, prov. Messina, il __/__/____, codice fiscale _____, partita I.V.A. _____, residente a _____, cap. _____, prov. _____, in via _____ n. _; telefono/fax _____; cell.: _____,

in proprio e nella qualità di geologo libero professionista sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'alt. 76 del dPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di servizi,

d i c h i a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- 1) di essere iscritto all'albo professionale dei geologi di Sicilia con sede in Palermo dal _____ col n. _____ e di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione
- 2) di non essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri Enti pubblici;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché di possedere i requisiti specificati nello stesso articolo;
- 4) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei suoi conviventi di procedimenti in corso;
- 5) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- 6) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono l'affidamento di servizi;
- 7) non essere iscritto in albi di appaltatori o, comunque, di non essere interessato agli appalti stessi
- 8) di essere titolare della partita Iva: _____ e il codice fiscale _____;
- 9) di impegnarsi, nel caso di variazione dei dati e dei requisiti dichiarati e trasmessi, a darne tempestiva comunicazione;

d i c h i a r a, altresì,

che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e di quanto trasmesso in allegato

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A GEOLOGI

LIBERI PROFESSIONISTI PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE E

GEOGNOSTICHE RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE

L'anno 2010 il giorno del mese di

TRA

L'Amministrazione Comunale di **Montagnareale (ME)** e per esso il Responsabile dell'Area Tecnica **xxx**, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente “l'Amministrazione”

e

Il geologo **Dr.ssa Angela Paratore**, nata a Messina il 13.03.1966 con studio professionale in Messina Largo Seggiola, 160, C.F.:PRT NGL 66C53 F158K; P.IVA: 01779240835 iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1038;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 L'Amministrazione Comunale di **Montagnareale (ME)** e per esso il Responsabile dell'Area tecnica **xxx**, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente “l'Amministrazione” per effetto della determinazione dell'Organo esecutivo n del emanata ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b) L 109/94 del testo richiamato con L.R. n 7/02, con le norme e le condizioni appresso riportate, affida al geologo **Dr.ssa Angela Paratore**, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1038 individuata in via fiduciaria con il provvedimento sopramenzionato, l'incarico della compilazione dello studio geologico definitivo, della relazione geologica esecutiva, l'acquisizione delle indagini geognostiche e geotecniche, l'assistenza in corso d'opera alla Direzione dei Lavori e l'assistenza ai collaudi per il **Progetto definitivo per la realizzazione di un parco urbano e riqualificazione di alcune infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico del centro urbano.**

Art.2 La professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale ed attuativa e resta obbligata alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di Lavori Pubblici vigenti nell'ambito della Regione Siciliana. Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni in oggetto della presente convenzione ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni concernenti norme tecniche riguardanti le indagini sui criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, e quelle relative alla ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 e successive. Sia nello studio

che nella sua compilazione la relazione geologica dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Nell'elaborazione dello studio geologico l'affidataria dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, emesse dal Responsabile del Procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Art. 3 La professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 60 (sessanta) cui viene a lei notificata l'approvazione del presente disciplinare: relazione geologica definitiva completa di studi ed indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, rilievi e sondaggi, condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo, di cui al 4° comma dell'art. 16 L. n. 109/94 nel testo richiamato con L.R. n. 7/02 e preventivo sommario delle indagini geognostiche necessarie per la compilazione dello studio geologico esecutivo.

Dopo che l'opera sarà inserita nei programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche o nei programmi di finanziamento dell'ente committente, su richiesta dell'Amministrazione, la professionista dovrà presentare nel termine di sessanta giorni dalla data in cui riceve avviso di notifica: programma dettagliato delle prospezioni geognostiche in sito e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio ritenute necessarie per la redazione della relazione geologica esecutiva; computo metrico e preventivo particolareggiato delle indagini geognostiche in sito e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio; capitolato speciale di appalto e quadro economico dettagliato per le indagini geognostiche; disegni, schizzi, grafici, in scala e numero adeguato ad individuare e meglio illustrare le previsioni progettuali; quant'altro necessario giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.

La relazione geologica esecutiva dovrà essere fornita in originale e n. 6 (sei) copie complete di relativi allegati contenenti lo studio di dettaglio: sulla situazione morfologica dell'area interessata sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che caso per caso possono dare completezza all'incarico ricevuto in relazione anche a soluzioni che dovranno successivamente essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera. La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti.

Art. 4 La presentazione da parte della professionista della relazione geologica esecutiva corredata dei relativi elaborati dovrà avvenire nel termine ultimo di 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione dei lavori geognostici in sito o comunque non oltre giorni 120 (centoventi) dalla data in cui riceve l'avviso di notifica. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della suddetta relazione geologica conclusiva sarà applicata una penale pari allo 0,02% della parcella spettante che sarà trattenuta al saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i trenta giorni, l'Amministrazione resterà libera dalla professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relative al progetto.

Art. 5 La professionista si obbliga ad introdurre nella relazione geologica esecutiva, anche se già elaborata e presentata, tutte quelle variazioni richieste dall'Amministrazione al fine di poter ottenere i necessari nulla-osta definitivi al progetto per l'ottenimento di ogni eventuale parere preventivo da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

La professionista si obbliga, a richiesta, a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto generale, ad introdurre nella relazione geologica, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con la professionista e senza che la stessa abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, alla stessa verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno cinque giorni.

Art.6 I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto per i lavori di geognostica e geotecnica necessari alla elaborazione della relazione geologica esecutiva saranno quelli del prezzario regionale, ex art. 34 comma 1 L. 109/94 (testo richiamato dalla L.R. n. 7/02), atteso che i prezzi si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all'art.18 *bis* del testo coordinato L.R. n. 109/94, introdotto dall'art.14 della l.r.n.7/2002. Sussiste l'obbligo di applicare detto prezzario aggiornato alla data di presentazione del progetto esecutivo. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art.7 Per l'esecuzione delle stesse indagini geognostiche e geotecniche, qualora l'Amministrazione affidi direttamente alla professionista il compito di acquisire tali indagini, giusto art. 3, 2° comma, della legge regionale n. 4/96, questa resta obbligata a comunicare all'amministrazione committente il nominativo delle ditte e dei prestatori di servizi da lei incaricati. Nel caso in cui l'Amministrazione scelga modalità diverse di affidamento delle indagini, la professionista fornirà l'elenco delle ditte, laboratori e istituti che a suo avviso sono i più qualificati nel settore e l'assistenza tecnica per la predisposizione dei disciplinari degli incarichi da commettere.

Art. 8 Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dalla professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede mediante l'applicazione della percentuale del 60% (sessanta %) sull'importo dell'onorario, secondo il criterio deliberato dal Consiglio Regionale dei Geologi nella seduta del 27/11/1992. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e per la direzione dei lavori restano a completo carico della professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 9 - La professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. L'onorario e le spese per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico della professionista.

Art. 10 - Oltre al rimborso delle somme di cui all'art. 9, alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 8, null'altro spetta alla professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico della stessa in conformità ed ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 18 novembre 1971. Nel caso in cui, ai sensi del 5° comma del punto 7 della circolare 14 maggio 1986, n. 1610/D.R. la sorveglianza all'esecuzione delle indagini geognostiche richieda un'assistenza continua ai fini della corretta espletazione dell'incarico, possono essere previste le maggiorazioni ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino al massimo convenuto nella ragione del 50% dell'aliquota spettante per la direzione dei lavori delle indagini geognostiche di cui al precedente art. 7.

Art. 11 - L'onorario per le prestazioni rese dalla professionista nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione è determinata per la redazione della relazione geologica definitiva (art. 3 lett. a-b-c-d-e-f), sulla base della “Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi” approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti. Si tratta di prestazioni compensate a percentuale (art. 18 del D.M. 18/11/1971). ai sensi dell'art. 21 del tariffario professionale si attribuiscono all'opera le classi I b dell'allegata tabella al D.M. 18/11/1971. Come da schema di parcella preventiva allegata al presente disciplinare l'onorario professionale per lo studio definitivo ammonta a € 6.720,07 calcolato su un importo a base d'asta presuntivo di € 985.000,00. Qualora nel corso dell'elaborazione del progetto venga ad essere modificato l'importo consuntivo lordo a base d'asta, che al momento è dunque presuntivo, l'Amministrazione si impegna a corrispondere alla professionista la parcella ricalcolata. Gli importi base sui quali si applicano le percentuali sono quelli dei consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera: a questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori e forniture, computati al lordo di eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tenere conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse avere fatto per colpa dell'impresa, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

Art. 12 - Il recesso dall'incarico da parte della professionista nella fase della redazione della relazione geologica esecutiva, ovvero di direzione dei lavori geognostici, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. In caso di recesso volontario dell'incarico nella fase di direzione dei lavori, sarà corrisposto alla professionista l'onorario ed il rimborso spese della sola progettazione, senza incremento per incarico parziale. Nel caso di risoluzione o rescissione, a termine delle vigenti disposizioni, dei contratti di appalto dei lavori, spetterà alla professionista una aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti con l'incremento del 25% per incarico parziale (purché l'importo non superi le competenze per incarico totale). Ove il recesso dall'incarico di direzione dei lavori fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto alla professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di assistenza alla Direzione dei Lavori, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Art.13 Tutti i documenti prodotti dalla professionista per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto saranno di proprietà dell'Amministrazione. La proprietà di qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di studio geologico spetterà

all'Amministrazione. La professionista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto ad ulteriori compensi.

Art.14 La liquidazione dei compensi spettanti per la prestazione professionale eseguita avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'Ordine professionale e relativa fattura. Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno così corrisposte alla professionista. Per la redazione dello studio geologico definitivo, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione committente, verrà corrisposto l'onorario di cui alle aliquote *a* e *b* della tab. IV della tariffa professionale, approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti. Per la redazione dello studio geologico esecutivo, dopo che detto studio sia stato presentato all'Amministrazione, verrà corrisposto l'onorario di cui all'aliquota *c* della tab. IV ed eventuale maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 23 della tariffa professionale, approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art.15 Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate al Tribunale Civile di competenza territoriale.

Art.16 Sono a carico della professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute alla professionista ai sensi dell'art.10 della legge 3 gennaio 1981, n.6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 17 I dati personali resi dalla professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi della L. 31.12.96 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. La professionista si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui ella venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati di proprietà dell'Amministrazione o del progettista incaricato della progettazione a vari livelli, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione ed averne ottenuto il consenso scritto.

Art.18 Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il Responsabile dell'Area tecnica **xxx** nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Montagnareale.

b) la professionista presso lo studio professionale sito in Messina, Largo Seggiola, n° 160

Art.19 Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge n. 109/94 come richiamata con L.R. n. 7/02, al D.P.R. n. 554/99 ed a tutta la pertinente disciplina legislativa di settore.

Art.20 La presente convenzione è senz'altro impegnativa per la professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi Competenti.

L'Amministrazione _____

La Professionista _____

La sottoscritta professionista dichiara che è stato esaminato attentamente il presente disciplinare, ed accetta ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contenuto delle condizioni dei documenti contrattuali convalidando quanto riportato nella convenzione suddetta per la prestazione di servizio da espletare in favore del Comune di Montagnareale (ME)

La Professionista _____